

nove mesi dopo, a seguito di provvedimento del tribunale dei minori e di indagini di polizia;

la bambina dai nove mesi ai quattro anni era vissuta con lui e con i suoi genitori, per esser loro brutalmente strappata a seguito di contrastanti decisioni del tribunale di Roma e della Corte d'appello minorile, in conseguenza di perizia d'ufficio, per la cui disinvoltura pende procedimento penale;

il nonno paterno, esasperato dalla situazione e dalla difficoltà di vedere la nipotina, concessa al padre, con cui era vissuta fino ai quattro anni, per due ore la settimana in ambiente protetto, ha ucciso la nuora, che Gennaro Cannavacciuolo, assurdamente incriminato come mandante di tale omicidio ed arrestato, è stato poi rinviato a giudizio, nonostante che un motivatissimo decreto del tribunale del riesame smentisse platealmente una per una le argomentazioni del pubblico ministero, e la sua assoluta estraneità è stata confermata dalla II Corte d'assise di Roma il 23 marzo 2000;

nel frattempo la bambina Rossella Cannavacciuolo è stata custodita da due anni e finora presso un istituto religioso, quale orfanella, consentendo al padre di vederla per due ore stentate una volta la settimana, in quanto i giudici della Corte d'appello minorile di Roma, competente per territorio, attendevano la condanna del Cannavacciuolo per rendere la bambina adottabile ed affidarla alla famiglia della suddetta *Santona*;

emessa la decisione assolutoria della Corte d'assise, il Cannavacciuolo l'ha depositata presso la cancelleria della Corte d'appello minorile insieme con un'istanza perché questa ponesse immediato termine alla persecuzione contro Rossella e contro di lui, in quanto non v'era più motivo rimanesse separati, e che essa è stata respinta;

analoga istanza presentata, « nel precipuo interesse della minore » da parte del procuratore generale dottor Francesco Paolo Lanzara, volta ad ottenere una con-

grua anticipazione dell'udienza, eminentemente dilatoria, fissata per il 12 maggio 2000, è stata pur essa respinta dal presidente della Corte d'appello minorile che neppure ha voluto prendere in considerazione la richiesta che, almeno per le feste pasquali, figlia e padre potessero ricongiungersi;

ad avviso dell'interrogante è necessario, anche in applicazione del dettato costituzionale (articolo 29), porre immediato termine a tale persecuzione e consentire l'immediata riunione della famiglia di Rossella e Gennaro Cannavacciuolo —:

se alla luce dei fatti esposti in premessa non intenda disporre una immediata indagine ispettiva presso il tribunale e la Corte d'appello minorile di Roma per accertare le gravi irregolarità denunciate.
(4-29385)

Apposizione di una firma ad una interrogazione.

L'interrogazione a risposta immediata Del Bono n. 3-05470, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 4 aprile 2000, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Ruggeri.

Ritiro di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore Veltri n. 2-02352 del 4 aprile 2000.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 4 aprile 2000, a pagina 30672, prima colonna, dall'ottava alla decima riga (interpellanza Fino n. 2-02354), deve leggersi: « Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'ambiente, per sapere — premesso che: » e non « Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della sanità, per sapere — premesso che: », come stampato.